

R.G. N. 14/2022 R.G.

TRIBUNALE DI BARI

Quarta Sezione Civile

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE

EX ART. 12 *bis* L. 3/12

IL GIUDICE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento n. 14/2022 avente ad oggetto il piano del consumatore ai sensi dell'art.12 *bis* della L. n.3/2012, presentato da Botta Giuseppe, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Sante Caputo

Ricorrente

nei confronti di

Massa dei creditori

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 19.5.2022 Botta Giuseppe, dipendente [REDACTED] [REDACTED] premetteva di non essere soggetto alle procedure concorsuali previste dal R.D. n.267/1942; di non aver fatto ricorso, nei cinque anni, precedenti alla procedura di composizione della crisi da



sovraindebitamento ex l. n.3/2012; d'essersi trovato in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio prontamente liquidabile, determinato dalla separazione personale dal coniuge e dalla necessità di far fronte al pagamento di assegni di mantenimento per i tre figli, oltre che delle spese legali discendenti dalle controversie insorte con la successiva compagna.

All'esito della richiesta di nomina di professionista, incaricato di svolgere le funzioni di OCC, emergeva la situazione debitoria complessiva di €128.986,66, così composta:

- Euro 6.800,00, quale compenso dovuto all'Organismo di Composizione della Crisi, Dott.ssa Silvia Fiorito;
- Euro 3.943,32 quale compenso per l'attività del legale Avv. Nicola Sante Caputo;
- Euro 15.834,00 Finanziamento Tanaro SPV;
- Euro 1.804,77 verso Agenzia Entrate Riscossione;
- Euro 53,26 verso Agenzia Entrate Riscossione;
- Euro 259,77 verso Agenzia Entrate Riscossione;
- Euro 21.991,12 Finanziamento contro cessione del quinto n. 10084896;
- Euro 16.865,09 verso Agenzia Entrate Riscossione;



- Euro 12.012,71 Finanziamento Tanaro SPV;
- Euro 12.091,64 Saldo debitore di c/c n. 13675 Sorec s.r.l. – MPS S.p.A.;
- Euro 29.379,24 Delegazione di pagamento n. 10085959 Sigla Crediti s.r.l.;
- Euro 6.268,04 verso Intesa San Paolo;
- Euro 904,37 verso Associazione UBF;
- Euro 779,33 verso Condominio.

Quanto alla situazione economico-patrimoniale, il Botta percepisce un reddito da lavoro dipendente, risultando assunto a tempo indeterminato presso il [REDACTED]; è, altresì, titolare di una quota TFS/TFR per il periodo di lavoro prestato alle dipendenze della Croce Rossa Italiana; è, inoltre, proprietario di un'autovettura immatricolata nel 2007, di scarso valore commerciale, costituente unico mezzo di trasporto a disposizione.

Ha, dunque, proposto un piano del consumatore nei termini di seguito esposti.

A fronte della debitoria complessiva di euro 128.986,66: 100% di soddisfo dei crediti in prededuzione, rappresentati dai compensi dei professionisti; 100% dell'importo del debito residuo per i crediti



privilegiati; 79,77% dell'importo del debito residuo dei crediti chirografari.

Messa a disposizione per 4 anni di un importo pari ad euro 113.144,70 a decorrere dalla data di omologa del piano, di cui un importo della provvista mensile, pari a €150,00, per 13 mensilità lavorative annue, per un totale pari a €7.800,00; una somma TFR/TFS maturata di €89.510,70 durante il periodo prestato presso la CRI; un importo accantonato dal Ministero della Giustizia di €15.834,00 su buste paga da maggio 2019 a luglio 2022 da restituire interamente a Tanaro SPV.

Fissata con decreto del 23.6.2022 l'udienza del 18.10.2022 e, poi, la successiva udienza del 15.11.2022, al fine di consentire la rimodulazione del piano, tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Sigla s.r.l., con relazione depositata l'8.11.2022, l'OCC ha attestato che la proposta di piano del consumatore assicura ai creditori chirografari un pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della liquidazione; ha, altresì, dato atto che, a seguito dell'invio della relazione, nessuna osservazione è pervenuta e il procedimento è stato riservato per la decisione sulla richiesta di omologazione.



Il ricorrente ha proposto un piano del consumatore con le modalità sopra specificate.

In ordine ai requisiti richiesti ai fini dell'omologazione, l'OCC ha depositato l'attestazione prevista dall'art. 9, comma 3 *bis*, L. 3/2012, certificando l'attuabilità del piano.

Ha poi provveduto alla rimodulazione del piano nei termini sopra esposti, a fronte delle contestazioni formulate dalla Sigla s.r.l., la quale aveva rilevato l'insussistenza del requisito della meritevolezza e la conseguente inammissibilità del piano, nonché la opponibilità alla procedura della cessione del quinto mediante la quale era stata prevista la restituzione del capitale da essa mutuato.

In particolare, l'OCC ha rilevato che il piano del consumatore presentato prevede il soddisfacimento dei debiti nelle seguenti percentuali: pagamento integrale (100%) delle spese della procedura in prededuzione entro il termine di 12 mesi a partire dal decreto di omologazione del piano stesso in ossequio al disposto dell'art. 8, co. 4, della legge 3/2012 (spese stimate in complessivi €10.743,32, di cui €6.800,00 in favore dell'OCC ed €3.943,32 per i compensi dell'Avv. Nicola Sante Caputo); pagamento integrale (100%) del creditore Sigla s.r.l. relativamente al contratto di



finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio n. 10084896 entro il termine di 48 mesi a partire dal decreto di omologazione del piano stesso per complessivi €21.991,12; pagamento integrale (100%) dei crediti assistiti da privilegio dell' Agenzia Entrate Riscossione per €2.117,80.

La somma residua, pari a €62.458,46, sarà destinata al soddisfacimento parziale, nella misura del 79,77%, dei crediti chirografari, entro il termine massimo di 48 mesi a decorrere dalla omologazione del piano.

Come evidenziato dall'OCC, il ricorrente propone a garanzia del corretto adempimento del piano del consumatore da lui formulato un credito certo, liquido ed esigibile, riscosso mensilmente, rappresentato da quota parte del reddito da lavoro dipendente, nonché dalle somme riconosciute dall'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI)/INPS relative all'importo delle indennità di fine servizio e di fine rapporto da lui maturate.

La proposta di piano, pur prevedendo il pagamento nella misura parziale del 79,77% dei creditori chirografari, a fronte del pagamento integrale dei creditori privilegiati, *“è di sicuro più vantaggiosa e assicura ai creditori chirografari una percentuale di soddisfazione nettamente superiore a quella che otterrebbero in caso di liquidazione del patrimonio mobiliare. Inoltre, nell'ipotesi liquidatoria, è da tenere in considerazione che una*



volta esaurito il soddisfacimento dei beni che costituiscono il patrimonio del sig. Botta, i pignoramenti del quinto dello stipendio e le delegazioni di pagamento, considerato il netto in busta paga di circa € 1.100,00 e le spese familiari che il debitore sostiene mensilmente, lascerebbe margine esiguo di soddisfacimento dei creditori e, con sufficiente probabilità, minore rispetto all'offerta indicata nella proposta del piano del consumatore” (pag. 14 della relazione).

L'OCC ha, pertanto, ritenuto la proposta di piano ragionevolmente idonea a risolvere la situazione di sovraindebitamento ed a conseguire le percentuali di pagamento proposte.

Le valutazioni dell'OCC in merito alle condizioni di ammissibilità della proposta, alla loro corrispondenza con le previsioni di legge ed alla convenienza per il ceto creditorio sono condivisibili, in considerazione della rispondenza della relazione ai requisiti di corretta motivazione, completezza e coerenza logica.

Il piano formulato, come attestato dall'OCC, appare attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del ricorrente, come innanzi descritta.



Va, altresì, condiviso il giudizio di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto conto anche degli obblighi di mantenimento gravanti sul ricorrente, in forza dei quali l'espropriazione forzata della retribuzione comporterebbe l'assegnazione in favore dei creditori di somme mensili inferiori al rateo offerto.

Sussistono pertanto tutte le condizioni per omologare il piano.

P.Q.M.

omologa il piano proposto da Botta Giuseppe con ricorso del 19/5/2022;
dispone, a cura dell'OCC, la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, con esclusione dei dati sensibili e riservati, sul sito Ufficiale del Tribunale di Bari, avvalendosi della società R.T.I. PROGETTO EDICOM BARI.

Bari, 18.3.2023

Il Giudice
Carlotta Soria

